



AZIENDA OSPEDALIERA "Ospedale San Carlo"

Via Potito Petrone – 85100 Potenza
Telefono 0971613007 – Fax 0971613006
e-mail: giuseppe.spera@ospedalesancarlo.it
Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO (NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

procedura: articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109
criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi
ai sensi dell'articolo 89 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UNA UNITÀ SPINALE

TITOLO PRIMO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

CAPO 1. - Recapito del plico.

1. Modalità di recapito:

- 1.1. il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione ex art. 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al Titolo primo, numero 1, del bando di gara entro il termine perentorio di cui al Titolo primo, numero 6 dello stesso bando; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, durante le ore di apertura al pubblico, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali, escluso il sabato, entro il suddetto termine perentorio, all'ufficio protocollo della stazione appaltante, che in tal caso ne rilascerà ricevuta;
- 1.2. il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara.

2. Indicazioni sul plico e sulla busta:

- 2.1. l'offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata l'offerta e la data prevista per l'inizio delle operazioni di gara;
- 2.2. la busta dell'offerta e la documentazione di cui al presente titolo, Capo 2, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno l'intestazione del mittente con il relativo indirizzo, le indicazioni relative all'oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell'espletamento della medesima;
- 2.3. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell'offerta sui quali è obbligatoria l'apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

CAPO 2. - Contenuto del plico (documentazione da allegare all'esterno della busta dell'offerta).

Nel plico devono essere contenuti, oltre alla busta dell'offerta, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara:** una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente:

- 1.1. dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 75 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del

1999, come integrato dal d.P.R. n. 412 del 2000, indicandole specificatamente, come di seguito elencate:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la dichiarazione deve essere fatta anche per i soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, se del caso, integrata della dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e fatta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
 - g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
- 1.2. dichiara l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
 - 1.3. dichiara di non essere sottoposto alle misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - 1.4. dichiara che l'impresa attualmente non si sta avvalendo di un piano individuale di emersione non ancora concluso, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001;
 - 1.5. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994;
 - 1.6. ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999:
 - a) nel caso l'impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiara il numero complessivo dei dipendenti;
 - b) nel caso l'impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiara il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
 - c) nel caso l'impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999 e dichiara altresì l'avvenuta ottemperanza alle norme della stessa legge.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

- 2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva di possesso dell'attestazione, riportante tutti i contenuti della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000, per la classifica non inferiore alla I (euro 258.228,45);
- 2.2. in alternativa all'attestazione di cui al punto 2.1, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, con riferimento all'ultimo quinquennio documentabile antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore a quanto previsto dalla norma citata:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente dall'impresa, determinato ai sensi degli articoli da 22 a 25 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in misura non inferiore a 1 (una) volta l'importo totale dei lavori da appaltare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, determinato ai sensi dell'articolo 18, commi 10 e 11, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili, non inferiore a un valore pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti di cui alla precedente lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori in appalto.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, in alternativa:

- a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante, ufficio cassa dell'Azienda Ospedaliera o presso lo sportello della Banca Popolare di Bari Ag. 3 (c/o Ospedale S. Carlo) o tramite bonifico bancario sul c.c. n. 000099999999 – Banca Popolare di Bari ABI 05424 CAB 04203 CIN H intestato all'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Carlo" – via P. Petrone 85100 POTENZA;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge, con i requisiti di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e, in particolare, con validità per **almeno 180 (centoottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- la misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), legge n. 109 del 1994;

- la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999;

3.3. dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni, intende subappaltare o concedere in cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi del Titolo quarto del presente disciplinare di gara;

3.4. qualora il concorrente sia un consorzio l'indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; qualora il concorrente sia un consorzio o un'associazione temporanea di imprese: atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero atto di costituzione ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3, con l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa all'esecuzione dei lavori;

3.5. l'attestazione di avvenuto sopralluogo, vistata dall'incaricato della stazione appaltante, con le modalità previste dal Titolo ottavo, numero 6, del presente disciplinare di gara;

3.6 l'attestazione di versamento di euro 30,00 effettuato:

- a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma;
- b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla "Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma", contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario. Le coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 - CIN M - c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma. In questo caso è necessario indicare nella causale la dicitura "da accreditare sulla contabilità speciale 1493 - Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici";
- c) tramite versamento a mezzo lettera di addebito sul conto di gestione della banca stessa presso la Banca d'Italia, ovvero con modello 51 cassa di prelievo dallo stesso conto di gestione presso la Banca d'Italia, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, contabilità speciale 1493 intestata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nella causale andranno indicati: la denominazione del concorrente; la denominazione della stazione appaltante; l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare l'opera. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:

- 4.1. le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, in caso di dichiarazione non veritiera, comportano l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- 4.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) e lettera c), anche cumulativamente, devono essere presentate:
 - a) dal titolare per le imprese individuali,
 - b) da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari per le società di persone,
 - c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e i consorzi,
 - d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,
 - e) dal procuratore o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi;
- 4.3. in caso di associazioni temporanee e consorzi occasionali le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui al punto 4.2, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;
- 4.4. le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso la stazione appaltante.

CAPO 3. - Contenuto della busta dell'offerta.

- 1. Offerta:** nella busta dell'offerta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta, a pena di esclusione, redatta mediante dichiarazione, in bollo, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del legale rappresentante del concorrente, recante l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
- 2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi occasionali:**
 - 2.1. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti o da un consorzio occasionale, non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994, l'offerta stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi;
 - 2.2. qualora l'offerta sia presentata da un'associazione temporanea di concorrenti o da un consorzio occasionale già formalmente costituiti, l'offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo.

TITOLO SECONDO - PROCEDURA DI GARA.

CAPO 1. - Verifica dell'ammissibilità dei concorrenti.

1. Fase iniziale della gara:

- 1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato dal punto 6.4 del bando per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:
 - a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
 - b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
 - c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109 del 1994, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara;
 - d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore;
 - 1.2. i concorrenti sorteggiati che risultino in possesso dell'attestazione S.O.A. sono considerati verificati positivamente senza necessità di ulteriori adempimenti.
 - 1.3. il sorteggio avviene pubblicamente; in assenza di concorrenti presenti, il soggetto che presiede la gara deve chiamare a presenziale almeno due testimoni;
 - 1.4. ai concorrenti sorteggiati sprovvisti dell'attestazione S.O.A. viene richiesto di esibire, ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994, entro il termine perentorio indicato nella richiesta, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data della richiesta medesima, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per la partecipazione alla gara; la richiesta è inoltrata tramite telefax inviato al numero indicato dal concorrente nella documentazione di gara; la richiesta è inviata comunque, nella stessa data, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 2. Verifica dei requisiti di ordine generale:** la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, può procedere, altresì, con riferimento ai concorrenti individuati con il medesimo sorteggio ovvero con altro criterio individuato preventivamente a verbale e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.
- 3. Sedute successive alla prima:** della data di convocazione della seduta pubblica successiva alla prima è data comunicazione in occasione della medesima prima seduta pubblica; in occasione di ciascuna seduta pubblica è data comunicazione della convocazione della eventuale seduta pubblica successiva.

CAPO 2. - Documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (concorrenti sorteggiati e primi due classificati).

1. La documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, a comprova dei requisiti, è costituita come segue:

1.1. per tutti i soggetti:

- a) da certificati di esecuzione dei lavori realizzati dall'impresa concorrente, per un importo adeguato;
- b) da certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, per un importo adeguato; tali certificati devono essere presentati qualora il concorrente non possa documentare l'esecuzione diretta tramite i certificati di cui alla lettera a);
- c) i certificati di cui alle lettere a) e b), in originale o copia autenticata, devono essere redatti secondo il modello di cui all'allegato D al d.P.R. n. 34 del 2000, e devono riferirsi a lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando;

1.2. per le società di capitali e le società cooperative:

- a) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito presso il registro delle imprese, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;
- b) da una dichiarazione che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso la nota integrativa non riporti questi dati; la dichiarazione deve sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal rappresentante legale che

- rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;
- 1.3. **per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:** dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito presso il registro delle imprese, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;
 - 1.4. **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili:**
 - a) dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi modello 740 ovvero Modello Unico corredate da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;
 - b) da una dichiarazione che indichi la "consistenza dell'organico" e la relativa ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente; la dichiarazione deve sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal rappresentante legale che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;
 - 1.5. **per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge n. 109 del 1994 e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:** dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito presso il registro delle imprese;
- 2. Il costo per il personale dipendente è pari:**
- 2.1. **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio:** all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice civile, punto 15, o come risultante dal documento relativo al "numero medio dei dipendenti" di cui al precedente punto 1.2, lettera b);
 - 2.2. **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio:** all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali" risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni (ai rigli identificati con: RF67, RA66, RA81, A81, A114, RG15, RB15, B15, B21, RF64, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, a seconda degli anni di riferimento, del tipo di soggetto - ditta individuale o società di persone - e del sistema di contabilità fiscale - ordinaria o semplificata); la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento relativo alla "consistenza dell'organico" di cui al precedente punto 1.4, lettera b).
- 3. Altre disposizioni in materia di comprova dei requisiti:**
- 3.1. la stazione appaltante può verificare la ripartizione del costo dei dipendenti attraverso la richiesta di copia autenticata del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa Edile;
 - 3.2. i concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara; in tal caso, in sostituzione, i concorrenti devono trasmettere a pena di esclusione una dichiarazione che attesti le suddette condizioni; qualora la documentazione di cui si dichiara il possesso in capo alla stazione appaltante non sia idonea, sia scaduta o sia stata restituita, il possesso dei requisiti si ha come non comprovato;
 - 3.3. i concorrenti, nel caso siano stati costituiti da meno di cinque anni, possono documentare il possesso dei requisiti di ordine speciale con i documenti (certificati di esecuzione di lavori, bilanci, dichiarazioni annuali dei redditi modello 740 e Modello Unico) relativi agli anni successivi al quello della loro costituzione;
 - 3.4. le dichiarazioni integrative di cui al presente capo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso la stazione appaltante.

CAPO 3. - Conclusione della procedura di gara.

1. Apertura delle offerte:

- 1.1. il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:
 - a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità

- della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale o le cui dichiarazioni non siano confermate, se richieste;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- 1.2. il soggetto che presiede la gara procede poi all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, espletate le formalità di cui all'articolo 89 del d.P.R. n. 554 del 1999, procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994.
- 2. Offerte anomale:** sono considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, periodi primo, quarto e quinto, legge n. 109 del 1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all'esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
- 3. Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria:**
- 3.1. qualora l'aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati e siano sprovvisti di idonea attestazione rilasciata dalla S.O.A., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo, richiedendo ai medesimi la comprova dei requisiti di ordine speciale con le modalità già previste dal presente disciplinare di gara per i concorrenti sorteggiati;
- 3.2. qualora l'aggiudicatario o il secondo in graduatoria non confermino il possesso dei requisiti di ordine speciale, il soggetto che presiede la gara procede alla sua esclusione dalla gara, procede altresì alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria;
- 3.3. al nuovo aggiudicatario, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati e non sia in possesso di idonea attestazione rilasciata dalla S.O.A., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo, richiedendo allo stesso la medesima comprova dei requisiti di ordine speciale;
- 3.4. nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la gara si intende deserta.

TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE E CONSORZI.

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

- 1.1. i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109 del 1994 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;
- 1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee e consorzi occasionali, non ancora costituiti formalmente:

- 2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, che indichi:
- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o ai consorzi;
- c) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;
- d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;
- 2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. **Associazioni temporanee e consorzi occasionali, già costituiti:** devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.
4. **Requisiti delle associazioni temporanee e consorzi occasionali:** i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, numero 2, del bando di gara, devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:
 - 4.1. associazioni temporanee di tipo orizzontale:
 - a) per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa deve presentare la predetta attestazione;
 - b) per i concorrenti sprovvisti dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti nella misura prevista dall'articolo 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - 4.2. associazioni temporanee di tipo verticale:
 - a) per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. ciascuna impresa associata deve essere in possesso dell'attestazione;
 - b) per i concorrenti non in possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. i requisiti devono essere posseduti nella misura prevista dall'articolo 95, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - 4.3. in ogni caso l'impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. **Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee e consorzi occasionali:**
 - 5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - 5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;
 - 5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994;
 - 5.4. le imprese costituenti l'associazione temporanea o il consorzio di concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, nell'atto di impegno o nell'atto di mandato, la quota di partecipazione di ciascuna all'esecuzione dei lavori.

TITOLO QUARTO - SUBAPPALTO.

1. **Disciplina del subappalto:** ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 73, comma 2, e 74 del d.P.R. n. 554 del 1999 con i limiti di cui all'articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - 1.2. l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - 1.3. in ogni caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare.
2. **Autorizzazione:** il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora successivamente affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro 30; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in caso di subappalti di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro il termine è ridotto alla metà. In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.

3. **Pagamento dei subappaltatori:** i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
4. **Cessione del contratto:** vietata a pena di nullità.

TITOLO QUINTO - PIANI DI SICUREZZA.

1. **Adempimenti dell'aggiudicatario:** obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
 - a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. **Efficacia contrattuale dei piani:** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
3. **Facoltà dell'aggiudicatario:** prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti per tutta la documentazione.

TITOLO SESTO - CAUSE DI ESCLUSIONE.

1. **Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:**
 - a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
 - c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
 - d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.
2. **Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:**
 - a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
 - b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
 - c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
 - d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;

- e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994;
- f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- g) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- l) i cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994;
- m) mancanti dell'attestazione di avvenuto sopralluogo vistata dall'incaricato della stazione appaltante;
- n) mancanti dell'attestazione di versamento, in originale, del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici secondo quanto indicato al Titolo primo, Capo 2, numero 3.6.

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

TITOLO SETTIMO - AGGIUDICAZIONE.

1. Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l'offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata ai sensi del bando di gara, Titolo primo, punto 13.5;

2. Aggiudicazione provvisoria: l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'eventuale verifica e comprova dei requisiti di cui al Titolo secondo, numero 5, del bando di gara;
- b) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al d.P.R. n. 252 del 1998;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante;
- d) all'accertamento positivo della regolarità contributiva pena la revoca dell'aggiudicazione.

3. Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro i 15 giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) a costituire, entro lo stesso termine, la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994; in difetto, ovvero qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini di cui alla lettera a), l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria;

- c) a munirsi, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per una somma assicurata non inferiore a euro 750'000,00 e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con massimale non inferiore ad euro 500.000,00;
 - d) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d'appalto; ai sensi degli articoli 337 e 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, i lavori possono essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;
 - e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.
- 4. Subentro del supplente:** la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore è interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato è interpellato il terzo classificato.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI.

- 1. Riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- 2. Norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, nonché il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
- 3. Capitolato generale:** le disposizioni del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, prevalgono sulle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.
- 4. Contabilità dei lavori:** ai sensi del titolo XI del d.P.R. n. 554 del 1999 la contabilità dei lavori è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento è aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del bando.
- 5. Restituzione della documentazione:** i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest'ultima e l'aggiudicazione definitiva; il responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o indirettamente, per tali procedimenti.
- 6. Responsabile del procedimento:** il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.
- 6. Obbligo di sopralluogo:** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, stante la particolarità dell'intervento, per prendere visione delle condizioni di lavoro in contiguità con aree e reparti dell'ospedale in funzione, è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente, di un suo rappresentante o direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A., da attestazione S.O.A. o da procura notarile; questi, munito di uno dei predetti atti e di un documento di riconoscimento valido, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, di apposita attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo concorrente.

Potenza, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Michele CANNIZZARO)